



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del 25/02/2021

FATTO

Il cliente ha chiesto il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, dell'importo di € 5.916,00, a titolo di spese di istruttoria, oneri fiscali e commissioni di intermediazione, a seguito dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 24/01/2017 ed estinto anticipatamente sulla base di un conteggio estintivo del 22/08/2017, oltre a interessi legali e spese legali, queste ultime quantificate in € 321,00.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo: la chiara ripartizione in contratto degli up front e recurring; l'inapplicabilità della sentenza Lexitor nel nostro ordinamento; la non rimborsabilità delle voci di cui alla lett. B e C del contratto (relative alle commissioni di intermediazione e alle spese di istruttoria), in quanto integralmente maturate all'atto di perfezionamento del contratto, in particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, precisando che la sua rete distributiva "non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto" e che l'importo di € 6.243,17 corrisponde "esclusivamente" alla somma corrisposta all'intermediario del credito intervenuto; la non rimborsabilità delle spese legali, considerata la facoltatività della difesa tecnica e la mancata prova del loro esborso.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Va infine richiamato, quanto nella stessa pronuncia del Collegio di Coordinamento viene altresì affermato in merito alla opinione che sosterebbe una presunta *“inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB”*, che viene ritenuta dal Collegio *“priva di giuridico fondamento ... per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Fatte queste premesse, in riferimento al contratto *de quo*, in linea con i richiamati orientamenti, il Collegio riscontra, quanto alle provvigioni contrattualmente previste per l'intermediario del credito, la loro natura *up front*; mentre vanno considerate *recurring* le spese di istruttoria, atteso che la relativa descrizione contrattuale fa riferimento anche ad attività non esclusivamente prodromiche alla stipula del contratto, in particolare, quelle relative alla gestione della rete di vendita.

In conclusione, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, riscontrata la relativa natura *recurring* ovvero *up front* delle riportate voci di costo, preso atto dei rimborsi effettuati di cui è stata fornita evidenza, il Collegio ritiene che le richieste del cliente meritano di essere parzialmente accolte e che pertanto debbano essergli rimborsati gli importi come indicati nel prospetto che segue:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	8
rate residue		112

TAN	▶	5,52%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	93,33%
- in proporzione alla quota interessi	88,14%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
<input type="radio"/>	lett. b) sp. Istr. (netto oneri erariali)	(recurring)	€ 500,00	€ 466,67	€ 440,72	€ 466,67
<input type="radio"/>	lett. c) Comm. Intermediazione	(up front)	€ 5.822,57	€ 5.434,40	€ 5.132,21	€ 5.132,21
<input type="radio"/>	rimborsi senza imputazione					€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 5.599
interessi legali	si

Non può invece essere accolta la richiesta, pure formulata con la domanda, di rimborso degli oneri erariali, tenuto conto del più recente orientamento condiviso dai Collegi secondo il quale le imposte/oneri erariali non sono rimborsabili, trattandosi di un costo non ristorabile per sua intrinseca natura (visto anche il disposto dell'art. 14 della Direttiva sul credito ai consumatori), in quanto non diretto a remunerare l'intermediario né oggetto di quantificazione unilaterale da parte quest'ultimo.

Come anche non può essere accolta la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 5.599,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS